

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: A.V.S. Fratellanza Popolare "Valle del Mugnone" XXX /Wind Tre XXX (già H3G XXX)**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il “Codice del consumo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA l’istanza GU14 n. 356 del giorno 29 ottobre 2015 con cui la XXX A.V.S. Fratellanza Popolare "Valle del Mugnone" chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre XXX (già H3G XXX di seguito per brevità H3G) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto *business* con la società H3G, lamenta la fatturazione di importi eccedenti rispetto a quanto concordato in fase di stipula contrattuale, nonché la mancata applicazione della richiesta di “*blocco del traffico voce, messaggistica ed internet in uscita su n. 21 SIM*”, sempre concordato e richiesto in fase di stipula contrattuale.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- nell'agosto 2014 riceveva la visita di un agente commerciale di H3G che faceva un'offerta per la fornitura dei servizi di telefonia mobile; in data 13 agosto 2014 riceveva dallo stesso agente una e-mail con la quale comunicava di “*aver avuto l'autorizzazione da H3G*” per poter proporre “*un'offerta fuori standard e irripetibile*” ossia, “*un piano tariffario che (...) consenta di avere sempre Conti Telefonici dello stesso importo*”. Detto piano tariffario prevedeva “*7 sim con minuti e sms illimitati e 7 smartphone NCM Dynamic Racing 3 (dual sim), 21 sim con traffico voce illimitato e con possibilità di bloccare sms e Internet: il tutto a € 631,96 a bimestre iva inclusa (sconto del 45%)*”;

- in data 9 settembre 2014, considerata la convenienza dell'offerta, sottoscriveva il contratto alle condizioni descritte dall'agente nella e-mail del 13 agosto 2014; nella medesima data, insieme al contratto e all'autorizzazione per l'addebito sul conto corrente, sottoscriveva tramite apposito modulo anche la “*richiesta di disabilitazione di servizi USIM Business*” di blocco servizi SMS e della navigazione internet per n. 21 utenze;

- “*sin dalla prima fattura gli addebiti non corrispondevano agli accordi contrattuali: la prima fattura, mensile e non bimestrale (...) era dell'importo di € 873,34 (dicembre)*”; così le seguenti importi diversi da quelli pattuiti: *gennaio € 672,56, febbraio € 662,78, marzo € 623,77, aprile € 576,94, maggio € 526,33, fino ad arrivare a quelle di settembre € 619,61, e ottobre € 657,21*”; le utenze che avrebbero dovuto essere escluse dal traffico in uscita (SMS e internet) presentavano tali addebiti; per esempio “*come facilmente desumibile dal dettaglio delle usim, la numerazione 3931613XXX di cui era stato chiesto il blocco sms ed internet, riportava nel dettaglio l'addebito di costi per traffico (ad es. cfr fattura giugno 2015 doc.7)*”;

- in data 27 gennaio 2015 inviava al servizio clienti di H3G, a mezzo PEC, un reclamo (poi reiterato con successiva PEC del 13 febbraio 2015) con il quale contestava la fattura n. 147778825 dell'8 dicembre 2014 di euro 672,56 lamentando “*l'inadempimento contrattuale*”; con la medesima missiva chiedeva “*il rimborso di quanto indebitamente pagato*” e gli importi addebitati per la mancata disabilitazione dei servizi di sms e traffico internet, pur richiesta con apposito modulo (allegava la documentazione del contratto sottoscritto con l'agente);

- riceveva da parte del Servizio Clienti dell'operatore H3G una comunicazione e-mail del 12 febbraio 2015 che confermava la correttezza degli importi fatturati;

- in data 24 febbraio 2015 inviava una ulteriore PEC all'operatore con la quale chiedeva nuovamente “*il rimborso immediato degli sconti non avuti*” precisando che il blocco delle SIM era stato effettuato per tutte le SIM tranne una;

- successivamente “*si faceva (...) rilasciare espressa dichiarazione da parte dell'Agente H3G*”, con la quale riepilogava le condizioni contrattuali convenute e confermava la sottoscrizione del contratto a tali condizioni, precisando di aver consegnato detto contratto “*alla Agenzia Inn-Tech srl (agenzia autorizzata H3G per la Toscana)*”.

In data 11 settembre 2015 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore H3G tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i. *“il rimborso di quanto indebitamente pagato, per evidente malafede precontrattuale dell'H3G, e nell'errata esecuzione del contratto secondo l'offerta sottoposta alla ricorrente, che si quantifica in € 1.500.00”;*
- ii. *di “ottenere da H3G, sin da subito la giusta esecuzione del contratto, secondo l'offerta allo stesso prospettata”;*
- iii. *la “sospensione in via cautelare per l'intera durata del procedimento dinanzi all'Agcom di ogni eventuale procedura di recupero del credito eventualmente avviata da H3G SPA nei confronti della ricorrente”.*

2. La posizione dell'operatore.

In data 30 novembre 2015, nel rispetto dei termini procedurali, l'operatore H3G depositava la propria memoria difensiva corredata da documentazione, con la quale *in primis* ha rappresentato che *“la società A.V.S. riferisce le odierne contestazioni alle seguenti numerazioni: +39 338-88.81.XXX; +39 328-66.17.XXX; +39 342-13.54.XXX; +39 346-40.57.XXX; +39 334-22.35.XXX; +39 342-75.44.XXX; +39 320- 92.74.XXX; +39 328-66.12.XXX; +39 349-46.51.XXX; +39 342- 75.44.XXX; +39 342-75.44.XXX; +39 342-75.44.XXX; +39 320-92.66.XXX; +39 342-75.44.XXX; +39 393-16.25.XXX; +39 393- 16.25.XXX; +39 342-75.44.XXX; +39 327-70.88.XXX; +39 342- 75.44.XXX; +39 320-42.26.XXX; +39 393-16.13.XXX; +39 342- 75.44.XXX; +39 342-75.44.XXX; +39 393-16.13.XXX; +39 320- 92.80.XXX; +39 320-92.65.XXX; +39 320-91.32.XXX. Tutte le suddette utenze venivano attivate in data 1 e 2.10.2014, con piano tariffario voce in abbonamento “My Business Flex Voce” (mercato business); solo per n. 7 SIM il piano tariffario in questione veniva abbinato ad altrettanti terminali, acquisiti mediante rateizzazione del prezzo e vincolo contrattuale di 30 mesi (doc. 1); tutte le utenze de quibus risultano attualmente attive, ad eccezione dell'utenza n. + 39 393-16.13.XXX che risulta sospesa dal 19.07.2015 su richiesta di parte istante (doc. 2)”.*

L'operatore ha dedotto, nel merito, che *“le richieste avversarie non possono trovare accoglimento”*, evidenziando come, *“contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la fatturazione sia stata emessa nel pieno rispetto del piano tariffario prescelto”.*

L'operatore, al riguardo, ha rappresentato che:

-“il canone mensile, ed eventuali sconti applicati sul canone, sono anticipati con fatturazione mensile”;
- “il piano tariffario de quo è un piano a soglie che viene adattato alle esigenze espresse dal cliente in fase di attivazione. Nel caso di specie, alcune SIM (n. 7) prevedevano, a fronte del versamento di un canone mensile, chiamate illimitate, sms illimitati e un basket mensile di Internet sotto rete 3 (doc. 3). Le ulteriori SIM prevedevano solo traffico voce illimitato (doc. 3). Tutto il traffico generato oltre le soglie contrattualmente stabilite è oggetto, pertanto, di specifica tariffazione secondo i costi fissati nel citato piano tariffario per ciascun servizio fruito. Più nel dettaglio, il traffico in extrasoglia ex adverso lamentato risulta essere stato generato dall'invio di SMS ed MMS, nonché dal ricevimento di SMS quali ricevute di ritorno; corre l'obbligo di evidenziare che tale ultima funzione può essere sì disattivata, ma solo direttamente dal terminale ad opera dell'utente stesso. Ad ogni buon conto, quanto al traffico dati in extrasoglia, H3G S.p.A. precisa che lo stesso è stato tariffato nel pieno rispetto della Delibera 326/10/CONS. Con specifico riguardo al traffico dati, preme, infatti, rammentare come l'ultimo comma dell'art. 3, Delibera 326/10/CONS abbia sancito, quale soglia unica per tutti gli utenti business – come nel caso di specie – l'importo di Euro 150,00 al mese come limite massimo di consumo per il traffico

dati. La citata norma fa salva l'ipotesi in cui l'utente abbia comunicato al Gestore la volontà di fissare un diverso limite quale soglia blocco nel traffico prodotto dalle proprie SIM. In ogni caso la soglia del traffico dati è attualmente impostata a € 50,00 e non risulta modificata da parte istante, né il traffico prodotto da ciascuna SIM ha mai superato tale soglia”;

- “la richiesta di disabilitazione del servizio SMS e Internet relativa ad alcune numerazioni, non risulta stata allegata contestualmente alla sottoscrizione del contratto inter partes (doc. 1). Allo stato attuale non risulta agli atti del presente procedimento nemmeno la prova dell'invio, alla scrivente società da parte dell'istante, del modulo debitamente compilato necessario per procedere con l'inibizione di una parte dei servizi offerti.”

Infine l'operatore H3G *“per mero spirito conciliativo, propone il rimborso della somma di € 200,00.”*

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva:

- che le domande di cui ai punti sub ii) e sub iii), rispettivamente volte ad ottenere “la giusta esecuzione del contratto, secondo l'offerta allo stesso prospettata” e la “sospensione in via cautelare (...) di ogni eventuale procedura di recupero del credito”, non sono ammissibili in quanto estranee alla cognizione del Corecom ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento, poiché l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Nel merito:

Sulla richiesta di rimborso delle somme eccedenti a quanto concordato in sede di sottoscrizione contrattuale.

L'associazione istante contesta le somme fatturate dall'operatore in quanto risultate eccedenti rispetto a quanto concordato in sede di sottoscrizione contrattuale, nonché l'illegittimità degli addebiti relativi al traffico internet e di SMS di n. 21 SIM; di contro l'operatore ha sostenuto la correttezza degli importi tariffati secondo il profilo sottoscritto dalla parte istante.

Nel caso di specie la parte istante lamenta di aver ricevuto dal consulente, presentatosi nella propria sede in nome e per conto della società H3G, informazioni precontrattuali difformi da quelle poi applicate dall'operatore, che oltre ad applicare condizioni diverse per le n. 7 SIM, con traffico voce e di messaggistica promesso come illimitato, ha anche disatteso la richiesta del blocco sms e traffico internet sulle n. 21 SIM in uso ai volontari della “Onlus”, producendo addebiti sconosciuti dall'utente in forza di questa richiesta. La parte istante ha depositato copia del contratto e del modulo sottoscritto per la disattivazione dei servizi, nonché la dichiarazione dell'agente di aver concluso il contratto a queste condizioni contrattuali e di aver consegnato tutta la documentazione al gestore. Agli atti risulta, inoltre, che la parte istante abbia inviato (in data 27 gennaio, 13 e 24 febbraio 2015) al servizio clienti dell'operatore H3G reclami con i quali esponeva le condizioni contrattuali proposte dal consulente e si lamentava esplicitamente di aver ricevuto fatture di importi eccedenti alle condizioni fissate con il consulente incaricato e di aver constatato il mancato blocco sulle n. 21 SIM, pur richiesto con modulo apposito, consegnato all'agente medesimo. La società H3G, in memoria, ha respinto le doglianze della parte istante deducendo sostanzialmente che *“Il piano tariffario de quo è un piano a soglie che viene adattato alle esigenze espresse dal cliente in fase di attivazione. Nel caso di specie, alcune SIM (n. 7) prevedevano, a fronte del versamento di un canone mensile, chiamate illimitate, sms illimitati e un*

basket mensile di Internet sotto rete 3 (doc. 3). Le ulteriori SIM prevedevano solo traffico voce illimitato (doc. 3). Tutto il traffico generato oltre le soglie contrattualmente stabilite è oggetto, pertanto, di specifica tariffazione secondo i costi fissati nel citato piano tariffario per ciascun servizio fruito". In merito al blocco del traffico SMS e internet ha dichiarato di non aver ricevuto il modulo.

Sul punto si richiama che:

- l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; la fattura resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali (Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947). Sussiste quindi, in capo all'operatore, l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313): le risultanze del contatore centrale non costituiscono quindi piena prova se contestate, ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi (Cass. Civ. 8 luglio 1994, n. 6437); conformemente all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, consolidando il proprio orientamento in merito, che *"la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta"* (delibere n. 10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 86/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR);
- le parti di uno stipulando (e, poi, stipulato) contratto sono tenute a comportarsi, ai sensi degli articoli 1175, 1337 e 1375 c.c., secondo buona fede e correttezza sia nella fase precontrattuale che nella fase dell'esecuzione del contratto. Il principio di buona fede contrattuale costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico, che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza. Il gestore di comunicazioni elettroniche risponde, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. e ad ogni effetto di legge, dell'operato di coloro i quali agiscono in nome e per conto dello stesso operatore, come nel caso del consulente del gestore che fornisca informazioni poi rivelatesi non rispondenti al vero o che sono, comunque, idonee ad indurre, e in concreto hanno indotto, in errore il consumatore, riguardo all'esistenza o natura del prodotto o alle sue caratteristiche principali (Delibera Agcom n. 137/16/CIR).

Attese le contestazioni dell'utente e dalla documentazione acquisita agli atti emerge che la società H3G si è limitata a ribadire la correttezza della propria fatturazione rispetto al piano tariffario, ma non ha fornito sufficiente documentazione, né ha prodotto elementi probatori attestanti la regolare e corretta gestione del cliente, né ha dimostrato di aver effettuato i controlli e gli accertamenti tecnici del caso, nonostante il reclamo dell'utente del 27 gennaio 2015.

Sul punto giova richiamare l'orientamento dell'Agcom, secondo cui *"l'operatore, nella gestione del reclamo inviato dall'utente in ordine agli addebiti non riconosciuti, deve fornire ogni adeguata spiegazione sulle somme fatturate nonché documentare le proprie affermazioni; in caso contrario, rimane fermo il diritto dell'utente al rimborso/storno"* (cfr *ex multis* Delibera Agcom n. 179/16/CIR).

Nel caso in esame si configura, una violazione della normativa vigente, oltre ad un inadempimento contrattuale, in quanto la comunicazione resa all'utente dall'agente con comunicazione e-mail del 13 agosto 2014 (con la quale proponeva un piano tariffario che prevedeva *"7 sim con minuti e sms illimitati e 7 smartphone NCM Dynamic Racing 3 (dual sim), 21 sim con traffico voce illimitata e con possibilità*

di bloccare sms e Internet: il tutto a € 631,96 a bimestre iva inclusa”), ha convinto la parte istante a stipulare il contratto, incidendo in modo determinante sul momento genetico del contratto, ossia sulla formazione della volontà della parte, inducendo quest’ultima ad accettare una proposta reputata estremamente conveniente, ma non rispondente, di fatto, alle condizioni realmente applicate dal gestore. Ha inoltre indotto nella parte istante il legittimo convincimento circa la correttezza dei servizi scelti e dei relativi costi, la cui difformità rispetto a quanto applicato dall’operatore è stata riscontrata solo dopo la ricezione delle prime fatture emesse.

Il contratto stipulato risulta quindi viziato *ab origine*: la condotta dell’operatore in esame risulta censurabile ai sensi degli articoli 5, comma 3, 20, comma 2, 21, 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. Risulta, inoltre, in contrasto sia con i principi di trasparenza e completezza informativa di cui delibera Agcom n.179/03/CSP (articolo 4, commi 1 e 2), sia con il principio del diritto di scelta dell’utente finale di cui all’articolo 3, comma 5, della medesima delibera (Delibera Agcom 137/16/CIR).

Pertanto, ove le condizioni promesse non corrispondano a quelle effettivamente offerte, l’utente ha diritto alla restituzione o annullamento della eventuale differenza tra gli importi addebitati e quelli risultanti dall’applicazione delle condizioni pattuite.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, in ordine alle contestazioni della parte istante inerenti la fatturazione, che la parte istante abbia diritto al ricalcolo della fatturazione emessa tenendo presente quanto concordato ovvero “*€ 631,96 a bimestre iva inclusa per 7 sim con minuti e sms illimitati e 7 smartphone NCM Dynamic Racing 3 (dual sim), 21 sim con traffico voce illimitato*” provvedendo, quindi, a stornare / rimborsare l’importo indebitamente fatturato eccedente a tale somma.

Con riferimento alla contestazione in merito all’asserito omesso blocco del traffico internet e SMS non è possibile riconoscere alcuna responsabilità in capo all’operatore atteso che non vi è la prova dell’invio del modulo per la richiesta di disabilitazione dei servizi sulle USIM business all’operatore a fronte della dichiarazione di H3G di non aver ricevuto alcunché.

Si ritiene, infine, equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l’illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 marzo 2017;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell’istanza avanzata in data 29 ottobre 2015 dalla Associazione A.V.S. Fratellanza Popolare "Valle del Mugnone" XXX nei confronti di Wind Tre XXX (già H3G XXX), che l’operatore provveda:

1) a regolarizzare la posizione amministrativa della parte istante mediante il ricalcolo della fatturazione emessa per la fruizione per i servizi di telefonia mobile sulle utenze n. 28 utenze *de quibus* al costo di Euro 631,96 a bimestre iva inclusa per 7 sim con minuti e sms illimitati e 7 smartphone NCM Dynamic Racing 3 (dual sim), 21 sim con traffico voce illimitato, provvedendo, quindi, a stornare / rimborsare l'importo indebitamente fatturato eccedente a tale somma;

2) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, della somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 1 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini